



CITTÀ DI TORINO

PROPOSTA DI MOZIONE

Respinta dal Consiglio Comunale in data 14 gennaio 2019

OGGETTO: IL COMUNE SI FACCIA CARICO CENTRALMENTE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DEI CENTRI D'INCONTRO.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 dicembre 2014, esecutiva dal 29 dicembre 2014, è stato emanato il Regolamento cittadino dei centri d'incontro, n. 372, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 luglio 2015, esecutiva dal 27 luglio 2015;
- l'articolo 1 del Regolamento n. 372 prevede che i Centri d'Incontro sono strutture comunali a disposizione di tutti i cittadini senza distinzione di età, sesso, categoria sociale, fede religiosa e nascono con lo scopo di favorire le occasioni di incontro attraverso lo svolgimento di attività ricreative e culturali. I Centri d'Incontro sono gestiti dalle Circoscrizioni;
- l'articolo 2 del Regolamento n. 372 prevede che i Centri d'Incontro della Città sono ubicati in diverse zone della città;
- l'articolo 3 del Regolamento 372 prevede che l'ingresso e la permanenza nei locali del Centro d'Incontro sono liberi e consentiti a tutti i cittadini che intendono partecipare alle attività che vi si svolgono, in concomitanza con gli orari delle stesse, residenti e non nelle diverse Circoscrizioni e nei Comuni confinanti, sia come singoli che nelle loro libere forme associative. L'accesso è subordinato all'osservanza del regolamento e la partecipazione alle attività è subordinata all'iscrizione in un apposito registro dei frequentatori fornito e vidimato dalla Circoscrizione. L'iscrizione comporta automaticamente il rilascio di una tessera da rinnovare annualmente. La Circoscrizione potrà, sentito il Comitato di Gestione, a seconda della modalità di gestione prevista dall'articolo 5 del regolamento, stabilire una quota annuale di iscrizione per far fronte alle spese minime di funzionamento del Centro (pulizia, eccetera). Tale quota di iscrizione dovrà comunque coprire il costo della quota dell'assicurazione che ogni centro dovrà stipulare a copertura della responsabilità civile per danno a cose e persone posta a carico del centro stesso. In ogni caso ai cittadini bisognosi, che comprovino tale condizione con

- adeguata documentazione, al fine di garantire l'accesso ai Centri d'Incontro alle fasce più deboli della cittadinanza, il Comitato di Gestione provvederà all'iscrizione gratuita al Centro con il relativo rilascio della tessera;
- l'articolo 6 del Regolamento 372 prevede che rimarranno a carico della Civica Amministrazione:
 - il pagamento delle utenze, fatta eccezione per la rete di telefonia fissa;
 - la piccola manutenzione;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - la fornitura di materiale per la pulizia dei locali nelle quantità minime necessarie, qualora non sia prevista una quota di iscrizione obbligatoria. In alternativa i centri saranno dotati di un fondo cassa a rendicontazione per i materiali di pulizia, che sarà gestito dal personale della Circoscrizione individuato quale agente contabile;
 - l'articolo 17 del Regolamento 372 prevede che la Circoscrizione ha facoltà di erogare contributi ai singoli Centri d'Incontro gestiti da Associazioni, in armonia con la disciplina impartita dall'articolo 86 dello Statuto della Città e dal regolamento per le modalità di erogazione dei contributi. Tali contributi, finalizzati sia alla gestione che alle attività dei Centri d'Incontro, sia al sostegno di specifiche attività, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Circoscrizionale mediante appositi provvedimenti deliberativi. Nel caso di Centri d'Incontro con Comitato di Gestione, il sostegno della Circoscrizione è effettuato con rimborso a mezzo di rendicontazione annuale nelle forme previste dall'articolo 6 del regolamento;

CONSIDERATO

che l'articolo 4 del Regolamento n. 372 prevede che il numero dei presenti all'interno di ogni Centro d'Incontro non deve superare la capienza massima prevista per ogni singolo locale e per ogni tipo di attività in base alle norme vigenti ed a criteri di opportunità. Il Presidente del Comitato di Gestione o il Legale Rappresentante dell'Associazione concessionaria dei locali sono tenuti a far rispettare le disposizioni normative riferite alla sicurezza e alle procedure di evacuazione, sollevando in tal senso l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito alla loro osservanza. Ogni centro è tenuto a stipulare, entro un mese dall'insediamento degli organi direttivi, idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile da danno a cose e persone;

PRESO ATTO CHE

- la stipula cumulata delle coperture assicurative dei vari Centri d'Incontro potrebbe beneficiare di una tariffa migliore da parte delle compagnie assicurative e questo garantirebbe un risparmio per il Comune di Torino;

- la cumolazione delle coperture assicurative dovrebbe essere fatta al livello dell'amministrazione centrale, per poter negoziare in modo univoco e non frammentario con le compagnie assicurative;

IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta a farsi carico della stipula di un'unica polizza assicurativa per tutti i Centri d'Incontro della Città.
